

Ai gentili clienti
Loro sedi

IRAP:

opzione entro il 29 febbraio 2012 per gli imprenditori individuali e per società di persone in contabilità ordinaria


Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che il prossimo 29 febbraio 2012 è l'ultimo giorno utile per **le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria** (snc, sas e le società a queste equiparate) per l'invio telematico della comunicazione dell'opzione IRAP, relativa alla scelta di quale regime adottare per il calcolo della base imponibile IRAP. L'opzione adottata avrà validità irrevocabile per il triennio 202012-2014 e non è obbligatoria.

Opzione Irap

La legge Finanziaria 2008 ha introdotto **un'opzione specifica per il calcolo della base imponibile IRAP** per le **imprese individuali** e per le **società di persone** (snc, sas e le società a queste equiparate) **in contabilità ordinaria.**

L'opzione propone la scelta tra il criterio che basa il calcolo dell'Irap sulla normativa fiscale del Testo unico (opzione naturale per questi soggetti) secondo cui la base imponibile è data dalla differenza tra determinate componenti positive di reddito e determinate componenti negative, oppure secondo il criterio disposto per le società di capitali che deriva direttamente dal bilancio di esercizio, in particolare dalle risultanze del conto economico.

Se si decide di adottare l'opzione IRAP, questa deve essere esercitata **entro il 29 febbraio 2012.**



I **soggetti** coinvolti (imprese individuali e società di persone) qualora **non interessati** all'opzione non sono obbligati ad adottare una scelta, possono quindi evitare di compilare il modello telematico di comunicazione opzione IRAP.

Esercizio dell'opzione o revoca: gli effetti

La scelta effettuata entro il 29 febbraio 2012 ha effetto **vincolante per il triennio 2012-2014**. Al termine di questo triennio la scelta è tacitamente rinnovata per l'ulteriore triennio successivo. Diversamente il soggetto può revocare l'opzione scelta e adottare la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle imprese individuali e delle società di persone (regime naturale). Anche in questo caso la scelta è vincolante per il triennio successivo.

Fino al momento in cui l'impresa individuale o la società di persone non effettua alcuna scelta, questa applica il regime naturale e non è soggetta ad alcun vincolo temporale. Potrà in qualsiasi esercizio successivo decidere di optare per le regole Irap proprie delle società di capitali (opzione IRAP).

A riguardo **dell'esercizio dell'opzione/revoca**, si possono, quindi, verificare i seguenti casi:

Opzione esercitata per l'esercizio 2009 e i due successivi con

Effetto per il triennio 2009/2010/2011

Nel 2012 sarà necessario presentare l'istanza soltanto se si intende revocare l'opzione effettuata ossia se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali.

Per i soggetti che hanno optato per il triennio 2009 – 2010- 2011, in caso di mancata comunicazione della

	revoca l'opzione è tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio (2012-2013- 2014).
Opzione esercitata per l'esercizio 2010 e i due successivi	Nel 2012 non faremo nulla. Nel 2013 sarà necessario presentare l'istanza soltanto se si intende revocare l'opzione effettuata ossia se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali.
Effetto per il triennio 2010/2011/2012	
Opzione esercitata per l'esercizio 2011 e i due successivi	Nel 2012 non faremo nulla. Nel 2014 sarà necessario presentare l'istanza soltanto se si intende revocare l'opzione effettuata ossia se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali.
Effetto per il triennio 2011/2012/2013	
Opzione per il triennio 2012/2013/2014	Entro il termine di 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (come sopra indicato entro il 29.02.2012), esercito l'opzione per il triennio 2012/2013/2014.

Condizioni vincolanti

Come sopra accennato le imprese individuali e le società di persone devono **adottare il regime di contabilità ordinaria** per poter esercitare il diritto di opzione IRAP; tale regime deve essere utilizzato fin dall'inizio del periodo d'imposta nel quale si effettua la scelta e per tutta la durata di validità dell'opzione. **L'opzione IRAP deve essere esercitata entro il 29° febbraio 2012**, cioè entro 60 giorni dall'inizio del periodo di imposta per il quale si intende applicare la disciplina. In particolare, comunque, si tenga presente che l'opzione deve essere esercitata secondo tali termini:

I soggetti	Scadenza dell'Opzione Irap
A regime	60 giorni dall'inizio del periodo di imposta (1° marzo di ogni anno/ 29 febbraio negli anni bisestili)
Snc e Sas neocostituite	60 giorni dall'inizio del primo periodo di imposta
Imprenditori individuali che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2012	60 giorni dalla data di inizio attività indicata nel modello di apertura della partita Iva
Soggetto Ires che si trasforma in società di persone	60 giorni dalla trasformazione

**Società di persone che si trasforma in
Società di capitali**

NON è necessaria alcuna comunicazione

La comunicazione telematica

La comunicazione dell'opzione va **effettuata in via telematica** mediante il modello per la "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97" approvato, con le relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008.

Elementi che influiscono sulla scelta

Lo studio rimane a disposizione per effettuare una indagine, mirata alle singole posizioni, di quelli che sono gli elementi che influiscono sulla scelta per l'eventuale opzione argomentata.

Per la convenienza o meno dell'opzione non esiste una risposta univoca valida a livello generale. **L'opportunità della scelta o meno dell'opzione, pertanto, deve essere valutata caso per caso.** Si premette, tuttavia, che gli elementi non sono pochi e a complicare la questione, occorre considerare che, **in virtù del vincolo triennale, le variabili da considerare vanno valutate in un'ottica di medio/lungo termine.** In generale, comunque, si possono effettuare delle considerazioni di carattere generale che si riassumono nella tabella sottostante.

Opzione per la determinazione della base imponibile in base al bilancio

Vantaggi	Svantaggi
<p>1. Deducibilità integrale dei costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini IRES (es. spese di telefonia, costi relativi agli autoveicoli aziendali, ecc.).</p> <p>2. Deducibilità delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali (se classificate in B.14).</p> <p>3. Deducibilità di ulteriori oneri non inclusi tra quelli deducibili ex art. 5-bis del DLgs. 446/97 (es. erogazioni liberali).</p>	<p>1. Deducibilità degli importi stanziati a Conto economico anche quando, in base al regime proprio delle società di persone e degli imprenditori individuali, sarebbe possibile dedurre un importo maggiore. Potrebbe essere il caso, ad esempio, degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali: l'applicazione delle disposizioni proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali porterebbe a dedurre una quota massima pari a quella prevista dal DM 31.12.88, mentre la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto previsto per le</p>

<p>4. Deducibilità (in ogni caso) delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni patrimoniali.</p> <p>5. Deducibilità delle sopravvenienze passive, a condizione che non siano correlate a componenti reddituali irrilevanti.</p>	<p>società di capitali condurrebbe in ogni caso a dedurre una quota massima pari a quella stanziata a Conto economico, anche se inferiore a quella tabellare.</p> <p>2. Imponibilità delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali.</p> <p>3. Imponibilità di ulteriori proventi non inclusi tra quelli imponibili <i>ex art. 5-bis</i> del DLgs. 446/97 (es. proventi esenti ai fini IRES).</p> <p>4. Imponibilità (in ogni caso) delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni patrimoniali.</p> <p>5. Imponibilità delle sopravvenienze attive, a condizione che non siano correlate a componenti reddituali irrilevanti.</p>
---	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO